

La Consulta dichiara inammissibili le questioni sollevate dal Consiglio di Stato in merito alla disciplina regionale della Sardegna in tema di parametri urbanistici relativi al carico insediativo

[Corte cost., sentenza 16 luglio 2017, n. 161 – Pres. Grossi, Est. De Pretis](#)

Regione Sardegna – Edilizia ed urbanistica – Carico insediativo – Parametri – Questioni inammissibili di costituzionalità

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.18, comma 32, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), sollevate, in riferimento al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. nella parte in cui modifica i parametri urbanistici relativi al carico insediativo stabilendo una nuova regola che di fatto incide anche sul fabbisogno pro capite di servizi pubblici. (1)

(1) I.- Inquadramento.

Con una sintetica sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla quarta sezione del Consiglio di Stato (con ordinanza 25 maggio 2015 n. 2597), in relazione alla peculiare disciplina urbanistico edilizia della Regione Sardegna concernente i parametri urbanistici relativi al carico insediativo.

II.- La rimessione.

In particolare, la rimessione aveva ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art.18 comma 32, l. r. Sardegna 30 giugno 2011, n. 12, nella parte in cui ha modificato i parametri urbanistici relativi al carico insediativo stabilendo – secondo l'ordinanza di rimessione - una nuova regola che di fatto incide anche sul fabbisogno pro capite di servizi pubblici, contrastando tale norma, sotto diversi e concorrenti profili, con i precetti di eguaglianza e ragionevolezza intrinseca di cui all'art. 3 Cost..

La questione era sorta nell'ambito di una controversia avviata da una cooperativa edilizia che aveva impugnato l'annullamento in autotutela, dell'autorizzazione di un progetto edilizio, basato sulla norma sancita dal predetto art. 18.

All'esito del giudizio di primo grado il T.a.r. aveva respinto il gravame, ritenendo che la norma in questione si limitasse a stabilire, a certe condizioni, che nei piani attuativi assoggettati a convenzione, fosse possibile convertire le volumetrie destinate a servizi connessi alla residenza (realizzate o da realizzare ex art. 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983), in volumetrie residenziali, ma senza escludere che tale conversione fosse preceduta da una valutazione della sua corrispondenza all'interesse pubblico da parte del Comune.

In sede di appello, proposto dalla cooperativa originaria ricorrente, veniva riproposta la diversa lettura della norma predetta. La quarta sezione del Consiglio di Stato quindi rimetteva la questione nei termini sopra riassunti, ritenendo che la norma regionale – seppur conforme alla più ampia potestà legislativa garantita dallo Statuto speciale della Regione Sardegna – fosse contraria ai parametri di cui all’art. 3 Cost..

III.- La sentenza.

La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate poiché la motivazione della denunciata irragionevolezza della norma censurata non risulterebbe sufficientemente coerente.

Per un verso, non sarebbe possibile comprendere se il rimettente imputi alla norma censurata l’effetto di costringere i comuni a sostituirsi al privato nella realizzazione dei servizi connessi o quello di imporre maggiori opere di urbanizzazione, ovvero entrambi gli adempimenti.

Per un altro verso, non sarebbe possibile distinguere, nella prospettazione remittente, fra servizi connessi alla residenza e opere di urbanizzazione secondaria. Inoltre, non verrebbe dato adeguatamente conto né delle ragioni per le quali sussisterebbe il paventato obbligo dei comuni (o comunque la necessità per essi) di sostituirsi ai privati nella realizzazione dei servizi connessi, né dei motivi per cui toccherebbe ai comuni di provvedere a ulteriori opere di urbanizzazione.

IV.- Sui parametri (e la differenza) della razionalità e ragionevolezza in relazione al sindacato di costituzionalità, cfr. in generale, Corte cost., 18 giugno 2015, n. 113, in *Foro it.*, 2015, I, 2610; *Diritto & Giustizia* 2015, 18 giugno, con nota di MANZELLI; 2 novembre 1996, 370 in *Foro it.*, 1997, I, 1695 con nota di TRAMONTANO.

Sul controllo di ragionevolezza ed i relativi oneri motivazionali, cfr. da ultimo, proprio in tema di disciplina urbanistica ed edilizia, [Corte cost., 13 aprile 2017, n. 84](#) (oggetto della [News US in data 10 maggio 2017](#)); in generale, [Corte cost., 7 aprile 2017, n. 70](#) (oggetto della [News US in data 4 maggio 2017](#)); Corte cost., 12 ottobre 2016, n. 219, in *Foro it.* 2016, I, 3357; 30 aprile 2015, n. 70, *id.*, 2015, I, 1855 con note di ROMBOLI e FERRARI; Corte cost., 26 maggio 1998, n. 185, in *Foro it.*, 1998, I, 1713, con nota di IZZO, cui si rinvia per ogni ulteriore riferimento.